



UNIVERSITÀ DI PISA

Procedure selettive per la progressione economica anni
2007/2008

Corso – concorso Categorie D ed EP

26 novembre 2009

Formazione sul tema

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Dott. Ascenzo Farenti

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

Il rapporto tra politica ed amministrazione è sempre stato tra i più complessi e dibattuti, poiché **agli organi politici, formati attraverso elezioni libere e pluraliste, spetta la responsabilità delle decisioni** di maggior rilievo, **la burocrazia, invece, è chiamata a dare attuazione a tali decisioni**, senza però violare la regola base di ogni democrazia liberale, quella dell'imparzialità della sua azione. In altri termini, la burocrazia risponde agli organi politici del proprio operato, ma al tempo stesso è al servizio della collettività.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

Tale “contraddizione” è stata accentuata dal progressivo ampliamento delle aree di intervento delle amministrazioni pubbliche, che con sempre maggiore frequenza sono chiamate a svolgere attività di erogazione di beni e servizi.

La legge 8 giugno 1990, n. 142 di riforma dell’ordinamento delle **autonomie locali** è la **prima fonte normativa a codificare** nel nostro ordinamento in modo netto ed inequivocabile **il principio della distinzione fra indirizzo politico-amministrativo**, affidato alla responsabilità degli organi elettivi, **e gestione amministrativa**, affidata alla dirigenza.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

Con la prima fase del processo di “privatizzazione (o depublicizzazione) del pubblico impiego”, realizzata nel biennio 1992-1993, il nuovo sistema di regole in materia di rapporti tra politica ed amministrazione diventa principio fondamentale esteso a tutte le pubbliche amministrazioni.

L’art.2, comma 1, lett. g) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 indica, tra i principi cui deve attenersi il Governo nell’esercizio della delega per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, la **separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, nonché l’affidamento ai dirigenti, nell’ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell’organo, di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l’adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali.**

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

L'art.3, comma 1 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, attuativo della predetta legge delega, nella sua originaria formulazione attribuiva agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; il secondo comma prevedeva in capo ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nonché la conseguente responsabilità della gestione e dei relativi risultati.

La norma, pur individuando i rispettivi ambiti dell'attività politica e di quella gestionale, conteneva **alcune evidenti carenze**:

mancava una puntuale indicazione sia della funzione di indirizzo politico sia dei compiti gestionali, nonché di una linea di demarcazione fra le stesse; viene solo accennata la previsione della responsabilità dirigenziale per la gestione ed i risultati conseguiti.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

L'art.3 del D.lgs. n. 29 del 1993 è stato sostituito dall'art.3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, emanato in forza di delega prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (nota come Bassanini 1), e poi ulteriormente modificato dall'art.1 del D.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387: la formulazione acquisita a seguito degli interventi normativi del 1998 è quella ripresa dall'art.4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Le principali innovazioni apportate sono le seguenti:

- 1) un'ampia elencazione delle attribuzioni degli organi politici;**
- 2) l'espressa inclusione tra le competenze dirigenziali dell'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi;**
- 3) la previsione in capo ai dirigenti della responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;**
- 4) la derogabilità delle attribuzioni dirigenziali solo da parte di specifiche disposizioni legislative;**
- 5) l'eliminazione di qualsiasi potere di revoca, riforma, avocazione o adozione di provvedimenti o atti di competenza dirigenziale da parte del Ministro.**

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

- Il principio della distinzione dei compiti tra organi di governo, titolari delle funzioni di indirizzo politico, e la dirigenza, titolare delle funzioni gestionali, è coerente con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 Cost.), ai quali deve uniformarsi l'attività dei pubblici uffici.
- Il passaggio da un sistema in cui la relazione tra potere politico e dirigenza era sostanzialmente impostata in termini di gerarchia ad uno imperniato sulla distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione ha un duplice scopo:
- 1) evitare il coinvolgimento degli organi politici in attività gestionali;**
 - 2) responsabilizzare maggiormente i dirigenti delle amministrazioni pubbliche.**

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

Si è ritenuto, sulla base dell'esperienza maturata nel periodo precedente l'ultimo decennio dello scorso secolo, che, sottraendo alla classe politica l'attività meramente gestionale e **conferendo la responsabilità di tale attività all'apparato burocratico, costituito da soggetti reclutati in base alle capacità professionali, si sarebbe potuto assicurare un'amministrazione meno assoggettabile a fenomeni assai perversi di commistione tra affari e politica** o, comunque, più insensibile a pressioni di tipo elettorale che potessero incidere negativamente anche sulle singole scelte amministrative.

Il principio della distinzione tra indirizzo e gestione è, inoltre, **coerente col progetto complessivo del legislatore di introdurre nelle amministrazioni pubbliche il modello aziendalistico di gestione delle imprese private** per favorire il recupero di efficienza ed efficacia dell'azione pubblica. In questo nuovo modello organizzativo, che può essere definito "amministrazione per obiettivi", ai dirigenti, titolari delle attività gestionali, viene attribuito un ruolo spiccatamente manageriale.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

Come si può notare, **rientrano nella funzione di indirizzo politico-amministrativo sia atti a contenuto generale**, quali quelli di regolamentazione, di programmazione e di pianificazione, di assegnazione di risorse, di determinazione di tariffe, canoni e oneri a carico di terzi, **sia atti a contenuto particolare**, quali le nomine, le designazioni e le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. La categoria residuale di cui alla lett. g) comprende gli altri atti di indirizzo politico indicati dal D.lgs. n. 165 del 2001 ed, in particolare, dagli artt.14 e 19.

L'elencazione del comma 1 dell'art.4 del D.lgs. n. 165 del 2001 non è né tassativa, né esaustiva di ciò che attiene alla funzione di indirizzo politico, ma meramente esemplificativa, come si evince dall'espressione "in particolare" che la precede, nonché dalla citata categoria residuale di cui alla lett. g).

L'art.4, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che **ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi**, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Le funzioni dei dirigenti sono poi dettagliate, con elencazione non tassativa, ma meramente esemplificativa, per i dirigenti dei Ministeri e delle amministrazioni autonome negli artt.16, 17 e 19, comma 10 del D.lgs. n. 165.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

L'art.16 attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali i seguenti compiti e poteri:

- a) **formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;**
- b) **curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;**
- c) **adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;**
- d) **adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;**
- e) **dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art.21;**
- f) **promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art.12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;**
- g) **richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;**
- h) **svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;**
- i) **decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;**
- l) **curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, salvo che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.**

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

L'art.19 comma 10, inoltre, prevede che i dirigenti, ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

Di fondamentale importanza è la previsione volta a rafforzare il principio di distinzione dei ruoli contenuta nel **terzo comma dell'art.4 del D.lgs. n. 165 del 2001, che stabilisce l'impossibilità di derogare alle competenze dirigenziali se non ad opera di espresse e specifiche disposizioni legislative**. Ne consegue che non sarebbe possibile l'attribuzione di competenze gestionali agli organi di governo con atti di normazione secondaria, quali regolamenti e statuti.

A garanzia della distinzione dei ruoli è, inoltre, finalizzata l'attribuzione *ope legis* ai dirigenti degli atti gestionali che le disposizioni previgenti al 23 aprile 1998 assegnavano alla competenza degli organi di governo, introdotta dall'art. 45, comma 1 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e confermata dall'art.70, comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

Nelle leggi delega, che hanno segnato l'avvio della prima e seconda fase del processo di "privatizzazione (o depublicizzazione) del pubblico impiego" si parla di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale. L'art.2, comma 1, lett. g) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 indica, tra i principi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, **la "separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa". Analoga espressione è rinvenibile nell'art.11, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

A partire dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 viene, invece, utilizzata la **più appropriata espressione di "distinzione" dei compiti** (art.4, comma 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Lo scopo del legislatore, infatti, è quello di realizzare non una scissione netta, ma una **corretta interconnessione fra indirizzo e gestione**, che, attraverso un processo circolare di collaborazione continua tra organi politici ed organi gestionali, assicuri l'unità delle organizzazioni amministrative. Ciò emerge chiaramente dalla lettura combinata dell'art.4 del D.lgs. n. 165 del 2001 con l'art.14, comma 1 del medesimo D.lgs. 165 e l'art.8 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, contenente norme per il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

L'art.14, comma 1 del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che il Ministro, cui compete l'individuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art.16. Allo stesso modo l'art.8 del D.lgs. n. 286 del 1999 prevede che i dirigenti forniscono elementi per l'elaborazione direttiva annuale del Ministro, che costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. La direttiva, infatti, identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. Nella prassi applicativa, oltre ad essere assunta con ritardo rispetto ai tempi previsti dalla normativa di bilancio, spesso si arresta a previsioni generiche e meramente formali.

Anche la contrattazione collettiva prevede importanti momenti dialettici tra parte politica e parte gestionale, come è evidente nell'art.13, comma 3 del C.C.N.L. per la dirigenza di Area VII 2002-2005, secondo il quale il conferimento dell'incarico dirigenziale avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire.

E' evidente, comunque, che nell'impianto legislativo il dirigente non è un passivo esecutore delle scelte adottate dagli organi politici, ma un soggetto che deve contribuire fattivamente all'elaborazione di tali scelte.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

L'art.5 della legge n. 15 del 2009 (c.d. riforma Brunetta), che contiene una revisione complessiva del dettato normativo vigente in materia di dirigenza pubblica, al comma 2 individua una serie di principi e criteri direttivi tra cui l'affermazione della piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo allo stesso della competenza esclusiva con particolare riferimento alle seguenti materie:

- 1) **individuazione dei profili professionali** necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio cui è preposto;
- 2) **valutazione del personale** e conseguente riconoscimento degli incentivi alla produttività;
- 3) utilizzo dell'istituto della **mobilità individuale** di cui all'art.30 del D.lgs. n. 165 del 2001, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

La responsabilizzazione delle figure dirigenziali nel rapporto con la parte politica si esplica in particolare nel peculiare istituto della **responsabilità dirigenziale**.

Le disposizioni relative alla responsabilità dirigenziale sono contenute negli artt.21 e 22 del D.lgs. n. 165 del 2001 e richiamate dalla contrattazione collettiva di area dirigenziale.

Tali articoli prevedono due ipotesi di responsabilità dirigenziale:

- 1) **il mancato raggiungimento degli obiettivi;**
- 2) **l'inosservanza delle direttive, imputabili al dirigente.**

A fronte di tali ipotesi sono previste **tre sanzioni**:

- 1) **l'impossibilità di rinnovo** dell'incarico dirigenziale;
- 2) la **revoca dell'incarico**, con conseguente collocamento del dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art.23 del D.lgs. n. 165;
- 3) il **recesso dal rapporto di lavoro** secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

La responsabilità dirigenziale si differenzia dalle altre tipologie di responsabilità connesse allo svolgimento di attività pubblicistica.

Per potersi configurare tanto la generale responsabilità civile e penale, quanto la responsabilità erariale, è necessaria una censurabilità delle condotte del soggetto interessato sotto il profilo soggettivo (artt.2043 cod. civ., 43 cod. pen. e 28 Cost.).

Ai fini delle responsabilità dirigenziale non conta l'imputabilità a titolo di colpa o dolo, quanto che l'attività posta in essere dall'amministrazione sia effettivamente frutto delle scelte gestionali del dirigente e che essa si sia rivelata inefficace, non raggiungendo gli obiettivi minimi previsti.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

Mentre la responsabilità civile, penale o disciplinare, e per certi versi anche quella erariale, si configurano solo a seguito di una violazione di una norma o di un precetto, rimanendo latenti rispetto all'ordinario e regolare esercizio delle funzioni, **quella dirigenziale è di tipo permanente, tanto che può scaturire dallo svolgimento di verifiche periodiche**. La responsabilità dirigenziale non consegue alla valutazione negativa del singolo provvedimento o di un determinato settore dell'attività cui il dirigente è preposto, ma si riferisce ai risultati propri della struttura affidata alle direttive di quest'ultimo complessivamente intesi. **Diversamente dalla responsabilità penale e disciplinare**, e per certi versi anche da quella civile ed erariale, **la responsabilità dirigenziale manca di tipicità, in quanto non sussiste la previsione generale ed astratta di un compiuto sistema di condotte tipiche violative dei precetti di buona amministrazione**, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, che, con le connesse sanzioni, possa connotare il sistema della responsabilità dirigenziale.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

Mentre la responsabilità civile, penale o disciplinare, e per certi versi anche quella erariale, si configurano solo a seguito di una violazione di una norma o di un precetto, rimanendo latenti rispetto all'ordinario e regolare esercizio delle funzioni, **quella dirigenziale è di tipo permanente, tanto che può scaturire dallo svolgimento di verifiche periodiche**. La responsabilità dirigenziale non consegue alla valutazione negativa del singolo provvedimento o di un determinato settore dell'attività cui il dirigente è preposto, ma si riferisce ai risultati propri della struttura affidata alle direttive di quest'ultimo complessivamente intesi. **Diversamente dalla responsabilità penale e disciplinare**, e per certi versi anche da quella civile ed erariale, **la responsabilità dirigenziale manca di tipicità, in quanto non sussiste la previsione generale ed astratta di un compiuto sistema di condotte tipiche violative dei precetti di buona amministrazione**, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, che, con le connesse sanzioni, possa connotare il sistema della responsabilità dirigenziale.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

Per quanto concerne il **rapporto con la responsabilità disciplinare**, mentre la **responsabilità dirigenziale riguarda il rendimento complessivo** e si rivolge all'esigenza dell'amministrazione di rimuovere in maniera tempestiva il dirigente dimostratosi inidoneo alla funzione, e come tale non in grado di raggiungere il risultato prefissato, indipendentemente dal verificarsi di un fatto sanzionabile o dalla produzione di un danno, **la responsabilità disciplinare concerne l'esattezza e la correttezza dei singoli adempimenti dell'attività del dirigente pubblico**. Occorre aggiungere che la distinzione tra le due figure non comporta che siano incompatibili e debbano escludersi reciprocamente: come ha recentemente riconosciuto la Cassazione, uno stesso comportamento del dirigente può giustificare il recesso sia sul piano della responsabilità dirigenziale, sia su quello della responsabilità disciplinare. In tal caso, però, secondo la Suprema Corte, l'amministrazione non è libera nella scelta della procedura da seguire, ma è vincolata al rispetto delle garanzie procedurali previste dalla fonte legale e contrattuale per la responsabilità dirigenziale.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

L'adozione di un sistema di responsabilità basato sul raggiungimento dei risultati gestionali determina inevitabilmente una valutazione, seppur incidentale, delle capacità professionali del soggetto interessato, a fronte della quale debbono essere riconosciute adeguate forme di tutela. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 193 del 16 maggio 2002, ha evidenziato come il legislatore possa prevedere **tra le misure sanzionatorie della condotta dirigenziale anche la rimozione dall'impiego nei casi di maggiore gravità; ma questa deve avvenire in base a previsione normativa e con le relative proprie garanzie procedurali.**

L'art.22 del D.lgs. n. 165 del 2001 istituisce un vero e proprio organo di garanzia per i dirigenti assoggettati a valutazione, ossia il Comitato dei garanti, il cui intervento è finalizzato ad evitare che l'attivazione della responsabilità dirigenziale sia soggetto esclusivamente alla valutazione dell'organo politico. Esso è configurato dal legislatore come organo imparziale in funzione di garanzia di una ponderata valutazione nell'adozione di atti gravemente lesivi della posizione soggettiva di ogni dirigente.

In base al citato art.22 **i provvedimenti di cui all'art.21 devono essere adottati previo parere del Comitato dei garanti, che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta.** Anche se la norma individua il *dies a quo* nella richiesta, deve ritenersi preferibile l'interpretazione che lo individua nella ricezione della richiesta medesima da parte del Comitato. La norma precisa, altresì, che, decorso il suddetto termine, l'amministrazione può prescindere dal parere.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

L'art.37 dello Statuto dell'Ateneo dispone che in conformità al principio generale della separazione tra funzioni di indirizzo e funzione di gestione, **ai dirigenti amministrativi spetta**, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'Università, nel rispetto dei regolamenti e nell'ambito delle risorse disponibili, **la gestione delle funzioni amministrative, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo**, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

L'incarico di direzione di uffici di livello dirigenziale è conferito, con provvedimento del Direttore Amministrativo, a un dirigente di ruolo dell'Università di Pisa ovvero, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Università di Pisa appartenente alla categoria EP, ovvero a soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione interna di ateneo. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di conferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, con facoltà di rinnovo. L'incarico è conferito tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e applicando, ove possibile ed opportuno, il criterio di rotazione degli incarichi.

Rapporto tra organi politici ed organi gestionali

Procedure selettive per la progressione economica anni 2007/2008

Il comma 5 dell'art.37, in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria, **consente al direttore amministrativo di conferire ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza e ricerca.**

L'art.37 prevede, infine, che **la revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con provvedimento motivato dal direttore amministrativo** previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa o reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.